



Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del 23 giugno 2021 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26)

Stato: 07.07.2021

1. Situazione iniziale

Con decisione del 23 giugno 2021, sulla scia degli allentamenti decisi vista la situazione epidemiologica favorevole, il Consiglio federale ha sottoposto a revisione totale l'ordinanza COVID-19 situazione particolare.

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare, oggetto del presente rapporto esplicativo, si fonda sull'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 2012¹ sulle epidemie (LEp) e disciplina i provvedimenti nei confronti delle persone, i provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, i provvedimenti di protezione dei lavoratori nonché l'obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria.

Il presente rapporto esplicativo si riferisce all'ordinanza COVID-19 situazione particolare nella versione del 26 giugno 2021.

2. Commenti alle singole disposizioni

2.1 Disposizioni generali (sezione 1)

Articolo 1

Secondo il *capoverso 1*, la presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l'epidemia di COVID-19.

Secondo il *capoverso 2*, i provvedimenti mirano da un lato a prevenire la diffusione del coronavirus (della COVID-19) (ad esempio rispettando il distanziamento sociale tra le persone o indossando la mascherina) e dall'altro a interrompere le catene di trasmissione (in particolare mediante l'identificazione delle persone entrate in contatto con persone infette [tracciamento dei contatti]) e impedire la diffusione del virus.

¹ RS 818.101

Articolo 2

Il *capoverso 1* contiene la constatazione che i Cantoni, per quanto la presente ordinanza non dia disposizioni specifiche, continuano a poter emanare disciplinamenti nell'ambito delle loro competenze. Queste competenze vanno intese tenendo presente che nell'ambito della situazione particolare la responsabilità principale spetta nuovamente ai Cantoni. La presente disposizione non è contraria in particolare alla facoltà di ordinare provvedimenti esecutivi secondo l'articolo 40 LEp. In merito al margine di manovra dei Cantoni nei settori nei quali la presente ordinanza prevede provvedimenti si rimanda anche agli articoli 22 e 23.

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare non disciplina più il settore della scuola dell'obbligo e del livello secondario II. Eventuali provvedimenti, come ad esempio l'obbligo della mascherina o l'elaborazione di un piano di protezione, rientrano nella competenza esclusiva dei Cantoni (*cpv. 2*).

Articolo 3

Il nuovo *articolo 3* introduce la definizione di persone con un certificato, che consente di rinunciare a una descrizione negli articoli corrispondenti. Ai sensi della presente ordinanza sono considerate persone con un certificato le persone che dispongono di un certificato COVID-19 secondo l'articolo 1 lettera a dell'ordinanza del 4 giugno 2021² sui certificati COVID-19 o di un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell'ordinanza sui certificati COVID-19. In Svizzera, le persone vaccinate ricevono un certificato COVID-19 valevole attualmente per 12 mesi dalla somministrazione dell'ultima dose di vaccino (eccezione: per il vaccino di Janssen i 12 mesi decorrono a partire dal 22° giorno dopo la vaccinazione). Per le persone guarite, la validità del certificato COVID-19 inizia l'11° giorno dal risultato positivo del test e dura sei mesi. Le persone risultate negative al test ricevono un certificato COVID-19 di durata variabile a seconda del tipo di test (test PCR: 72 ore dal prelievo del campione; test antigenico rapido: 48 ore dal prelievo del campione). Per altri commenti si rimanda all'ordinanza sui certificati COVID-19 e al relativo rapporto esplicativo.

Conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale, la presente ordinanza prevede l'impiego del certificato per limitare l'accesso a titolo facoltativo nel settore «arancione» (p. es. i bar, i ristoranti o altre strutture del tempo libero) e a titolo obbligatorio in quello «rosso» (grandi manifestazioni nonché discoteche e manifestazioni di ballo). Nel settore «verde», ossia nei settori della vita quotidiana (p. es. i trasporti pubblici o il commercio al dettaglio) non è invece previsto l'impiego del certificato. Se un gestore dovesse optare per l'impiego del certificato nell'ambito dell'autonomia privata (a condizione che la legge non preveda l'obbligo della prestazione, p. es. l'obbligo di trasporto, e non sussista alcuna lesione della personalità), ciò non avrebbe alcuna conseguenza per le misure di protezione da adottare e le eventuali limitazioni della capienza: queste ultime restano obbligatorie indipendentemente dal fatto che l'accesso sia riservato alle persone con un certificato o che la struttura sia aperta a tutti.

2.2 Provvedimenti nei confronti delle persone (sezione 2)

Articolo 4

Questa disposizione stabilisce le norme di base che la popolazione e i privati devono rispettare nella vita di tutti i giorni. A tal fine rimanda alle raccomandazioni e alle regole

² RS 818.102.2

di igiene e di comportamento emanate, aggiornate e pubblicate sul sito web dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sin dall'inizio dell'epidemia di COVID-19, conformemente all'articolo 9 capoverso 3 LEp. Sono incluse norme sul distanziamento sociale, l'uso della mascherina, il lavaggio accurato delle mani, la rinuncia alle strette di mano o la tosse e gli starnuti. Le regole sono ricordate alla popolazione anche con immagini e brevi testi sui manifesti visibili nel frattempo un po' ovunque.

Articolo 5

Conformemente al *capoverso 1*, chi viaggia nei settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico come i treni, i tram, gli autobus, i battelli, gli aeromobili e gli impianti a fune deve portare una mascherina facciale. L'obbligo non vale per chi consuma uno spuntino (consumazione breve) a bordo di un veicolo. Nelle aree esterne, per esempio sui battelli o sulle seggiovie, non è obbligatorio portare la mascherina. Sui mezzi di trasporto transfrontalieri l'obbligo vige per il territorio nazionale a partire dal confine, fatti salvi i disciplinamenti esteri per il territorio dei rispettivi Stati.

Per mascherine facciali ai sensi della presente disposizione si intendono le mascherine per la protezione respiratoria, quelle igieniche nonché quelle in tessuto che hanno un effetto di protezione sufficiente nei confronti di terzi. Primariamente si raccomandano mascherine certificate o conformi. Le mascherine in tessuto che soddisfano i requisiti della Swiss National COVID-19 Science Task Force sono da preferire alle altre, soprattutto a quelle di produzione propria. Le sciarpe o altri capi in tessuto non specifici non sono mascherine facciali.

Sono esclusi dall'obbligo i bambini fino al compimento dei 12 anni (*lett. a*). Questa deroga appare sensata considerando che secondo lo stato attuale delle conoscenze in questa fascia d'età sia il rischio di contagiare altre persone sia quello di un decorso sintomatico della malattia sono molto bassi. Poiché inoltre questi bambini si avvicinano molto gli uni agli altri senza indossare una mascherina facciale anche nel tempo libero e a scuola, per loro un obbligo della mascherina sui mezzi pubblici non appare giustificato.

D'altro canto sono esentate dall'obbligo della mascherina anche le persone che possono dimostrare (p. es. mediante certificato medico) di non poterla portare per motivi particolari (*lett. b*). Può trattarsi segnatamente di motivi medici (lesioni del viso, gravi difficoltà respiratorie, stati d'ansia se si porta una mascherina, persone con determinate disabilità dalle quali non si può pretendere che portino una mascherina o che non sono in grado di portarla, ad esempio, a causa di limitazioni motorie ecc.). Per dimostrare i motivi medici è necessario l'attestato di una persona autorizzata secondo la legge del 23 giugno 2006³ sulle professioni mediche o la legge del 18 marzo 2011⁴ sulle professioni psicologiche (solo psicoterapeuti, non psicologi) a esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale e presso la quale la persona esentata dall'obbligo della mascherina è in cura. In caso di disabilità che ostano manifestamente all'uso di una mascherina (p. es. motricità mancante o molto limitata delle braccia o del busto) non deve essere esibito alcun attestato.

In particolare, il personale o gli accompagnatori possono ovviamente togliersi la mascherina se necessitano di comunicare con persone con una disabilità (p. es. disabilità uditiva, disturbi cognitivi, disturbi dell'attenzione). Come esempio di motivi non medici può essere citato il caso di un artigiano che svolge un'attività lucrativa indipendente,

³ RS 811.11

⁴ RS 935.81

se durante lo svolgimento della sua attività in una struttura accessibile al pubblico non può portare una mascherina per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività. Sono insufficienti, invece, le autodichiarazioni delle persone interessate che non indicano un motivo professionale particolare ai sensi della presente disposizione.

L'obbligo di portare la mascherina facciale riguarda ogni singola persona e viene comunicato attivamente sia dalla Confederazione sia dai Cantoni e dalle imprese di trasporto. Nell'ambito dell'esecuzione possono contribuire all'attuazione di quest'obbligo, nei limiti delle loro possibilità, sia i conducenti dei veicoli sia altro personale. È ipotizzabile, ad esempio, che l'autista di un autobus che noti alcune persone che non portano la mascherina facciale ricordi l'obbligo di portarla mediante un annuncio e ritardi per un attimo la partenza per dare la possibilità alle persone interessate di indossarne una. Il personale incaricato del controllo dei titoli di viaggio può chiedere alle persone senza mascherina di scendere alla fermata successiva. Gli organi di sicurezza secondo la legge federale del 18 giugno 2010⁵ sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI), ossia il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti, hanno competenze più ampie. Hanno tra l'altro il compito di provvedere affinché le prescrizioni sui trasporti e sull'uso siano rispettate (art. 3 cpv. 1 lett. a LFSI). Possono fermare, controllare e allontanare chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni (art. 4 cpv. 1 lett. b LFSI). Chi non ottempera alle disposizioni di queste persone è punito con la multa. Il perseguimento e il giudizio di tali infrazioni competono ai Cantoni (art. 9 LFSI nonché art. 84 cpv. 1 LEp).

I veicoli nei quali vige l'obbligo di portare la mascherina (treni, tram, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune) sono elencati nel capoverso 1 soltanto a titolo di esempio. Il *capoverso 2* chiarisce quali veicoli rientrano in questa categoria. Ai sensi della *lettera a*, si tratta dei veicoli utilizzati per il trasporto di persone dalle imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo gli articoli 7 o 8 della legge del 20 marzo 2009⁶ sul trasporto di viaggiatori (LTV). La LTV disciplina il trasporto regolare e professionale di viaggiatori per ferrovia, su strada, sulle acque, come pure mediante impianti di trasporto a fune, ascensori e altri mezzi di trasporto a guida vincolata (art. 1 cpv. 2 LTV). Nei settori chiusi di questi veicoli utilizzati per il trasporto di persone vige quindi l'obbligo di portare una mascherina facciale. In questo senso si intendono per veicoli in particolare anche le cabine degli impianti di trasporto turistici (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b LTV).

La *lettera b* precisa l'obbligo della mascherina sugli aeromobili, che vige per gli aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 1948⁷ sulla navigazione aerea. L'obbligo si applica dunque a tutti i voli internazionali in arrivo o in partenza da aeroporti svizzeri (compresi quelli all'interno della Svizzera), indipendentemente dal territorio sorvolato o dalla sede della compagnia aerea. Purché questi voli o le imprese nazionali ed estere che effettuano il trasporto commerciale di persone con aeromobili siano soggetti all'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) in virtù dei suddetti articoli della legge sulla navigazione aerea, l'obbligo può essere senz'altro imposto. La limitazione agli aeromobili utilizzati nel traffico di linea o charter è necessaria perché altrimenti l'obbligo della mascherina vigerebbe anche per i voli di diporto effettuati nell'ambito di un'attività di volo commerciale. Questi voli non rientrano tuttavia nei trasporti pubblici di cui all'articolo 5.

⁵ RS 745.2

⁶ RS 745.1

⁷ RS 748.0

Articolo 6

Il *capoverso 1* prevede che in tutta la Svizzera sia obbligatorio portare la mascherina nei luoghi chiusi di strutture accessibili al pubblico, nonché in tutte le aree di attesa e nei settori di accesso dei trasporti pubblici.

Chi viaggia nei settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico come treni, tram, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve già portare una mascherina facciale secondo l'articolo 5 capoverso 1. La presente disposizione estende quest'obbligo alle persone che si trovano in aree di attesa chiuse di ferrovie, tram e autobus o in stazioni ferroviarie chiuse (p. es. la stazione sotterranea di Zurigo), aeroporti o altri settori di accesso chiusi (p. es. stazioni di impianti a fune) dei trasporti pubblici.

L'obbligo della mascherina vige inoltre in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico. Come finora, per «luoghi chiusi» accessibili al pubblico si intendono le strutture aperte al pubblico. Tra questi figurano in particolare i locali di vendita (p. es. i negozi e i centri commerciali, i padiglioni di fiere), le imprese del terziario (p. es. le aree accessibili al pubblico di banche e uffici postali, le agenzie di viaggio, le officine e le officine di riparazione di biciclette), gli alberghi e le strutture alberghiere ad eccezione delle stanze, le strutture sanitarie, quali studi medici o aree accessibili al pubblico di case di cura e ospedali, le chiese e le altre strutture religiose e sociali, i centri di consulenza e i locali di quartiere o per i giovani. L'obbligo della mascherina vige anche in tutti i locali dell'amministrazione pubblica accessibili al pubblico, soprattutto in quelli in cui sono offerti servizi allo sportello. La mascherina deve essere indossata anche nei settori generalmente accessibili al pubblico degli edifici amministrativi nei quali si riceve su appuntamento (p. es. servizi sociali o tribunali). L'obbligo della mascherina vale infine anche nei locali chiusi in cui si tengono sedute parlamentari o comunali accessibili ai visitatori.

Spetta al gestore interessato stabilire quali settori rientrano tra i luoghi chiusi quando non è del tutto chiaro in base alla situazione, per esempio nelle aree esterne semi-chiuse di negozi o mercati di hobbistica e giardinaggio oppure in strutture museali o per manifestazioni. Se necessario, la delimitazione è stabilita d'intesa con l'autorità cantonale competente. Nei trasporti pubblici sono considerate aree esterne ad esempio tutti i marciapiedi ferroviari (sotterranei o al pianterreno) e le fermate, compresi i sottopassaggi e i cavalcavia, ma anche settori come atri e aree commerciali, se presentano ampie aperture su almeno due lati. Sono invece considerati settori chiusi gli impianti ferroviari sotterranei chiusi (p. es. la stazione ferroviaria sotterranea di Zurigo, compresi i settori accesso, e le aree di attesa chiuse) e le aree commerciali sotterranee. Nelle situazioni non chiare spetta ai gestori valutare la classificazione d'intesa con le autorità e contrassegnare le aree di conseguenza per quanto riguarda l'obbligo della mascherina o meno (criteri: dimensione delle aperture, «corrente d'aria», spazi molto ampi ecc.).

Per mascherina facciale si intendono, come nell'articolo 5 (veicoli del trasporto pubblico), le mascherine di protezione delle vie respiratorie, le mascherine igieniche e le mascherine in tessuto, purché garantiscano una protezione sufficiente. Sciarpe o altri tessuti non specifici non sono considerati mascherine facciali ai sensi della presente disposizione.

Al *capoverso 2* sono previste deroghe per le seguenti persone:

- *lettere a e b*: i bambini fino al compimento dei 12 anni, nonché le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a e b);

- *lettera c*: le istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia. Non sembra adeguato portare costantemente la mascherina durante la custodia, in particolare di bambini piccoli. I minori di 12 anni sono già esonerati dalla relativa disposizione derogatoria generale. Anche per le altre persone, nelle strutture di custodia dei bambini la mascherina dev'essere portata secondo i piani di protezione previsti, cioè in situazioni particolari o in base alle circostanze locali. Per le persone che si occupano della custodia, portare la mascherina è fattibile, ma i dettagli devono essere previsti nel piano di protezione. Occorre tener presente che nell'ambito del lavoro non vige un obbligo generalizzato della mascherina (cfr. art. 25); spetta al datore di lavoro decidere le misure di protezione idonee in base alla situazione. Al riguardo si può prendere spunto dalle raccomandazioni sull'uso della mascherina della Federazione svizzera delle strutture d'accoglienza per l'infanzia (kibesuisse). Anche le persone in istituti di formazione al di fuori della scuola dell'obbligo e del livello secondario II non devono portare la mascherina, se ostacola notevolmente l'assistenza o l'insegnamento (p. es. lezioni di logopedia);
- *lettera d*: chi come paziente o cliente segue un trattamento al viso, come per esempio un trattamento dentistico, di igiene dentaria o estetico è ovviamente esentato dall'obbligo della mascherina. Spetta ai professionisti prevedere misure di protezione idonee;
- *lettera e*: le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori, ad esempio durante assemblee comunali o congressi. Anche per le persone attive in funzioni e cerimonie religiose portare la mascherina per compiere determinate azioni non è sempre possibile; anche in questi casi vige una deroga all'obbligo;
- *lettera f*: questa disposizione fissa altri settori nei quali è prevista una deroga all'obbligo generalizzato della mascherina nei locali chiusi. Le prescrizioni dettagliate figurano nelle corrispondenti disposizioni relative ai settori del tempo libero e delle attività ricreative (comprese p. es. le discoteche e le sale da ballo, dove è obbligatorio riservare l'accesso alle persone con un certificato), a quelli dello sport e della cultura, alle strutture della ristorazione, ai bar, ai club nonché alle manifestazioni. Gli ospiti di strutture della ristorazione seduti a un tavolo possono togliere la mascherina anche al chiuso. Se un ospite sta andando al tavolo oppure ad esempio al buffet o ai servizi igienici, deve tuttavia portare la mascherina.

Come sui trasporti pubblici è consentito togliersi brevemente la mascherina, senza che ciò sia esplicitamente regolamentato. Si può naturalmente consumare una bevanda o un alimento senza mascherina, ma solo per il tempo necessario al consumo. Lo stesso vale se dev'essere mostrato l'intero viso per motivi di sicurezza o di identificazione (p. es. nelle banche, per il controllo all'entrata nei locali).

Capoverso 3: i luoghi chiusi degli stabilimenti balneari sono aperti e possono essere utilizzati oltre che per lo sport anche per fare il bagno a scopo di svago. Tuttavia, sulla base del principio formulato al capoverso 1, nei luoghi chiusi vige ovunque l'obbligo della mascherina. Questa regola non è attuabile in questi stabilimenti. Gli stabilimenti balneari (inclusi i bagni termali e i parchi acquatici) come pure i centri wellness hanno pertanto la possibilità di prevedere nei propri piani di protezione delle deroghe all'obbligo della mascherina per determinate zone dei luoghi chiusi nelle quali non è possibile portare la mascherina. Nelle vasche, ad esempio, l'obbligo della mascherina ha poco senso, soprattutto perché una mascherina bagnata non offre alcuna protezione.

Capoverso 4: i gestori e gli organizzatori di strutture accessibili al pubblico e manifestazioni che limitano l'accesso alle persone con un certificato devono prevedere che

le persone che lavorano sul posto che hanno contatti con gli ospiti, i clienti o i visitatori dispongano tutti di un certificato oppure siano tutti tenuti, nei luoghi chiusi, a portare una mascherina facciale. L'obiettivo è ridurre al minimo il rischio d'infezione da parte di tutte le persone presenti, ad esempio a una manifestazione con limitazione dell'accesso alle persone con un certificato.

Il *capoverso 5* stabilisce che, sentita l'autorità cantonale competente, gli istituti medico-sociali possono prevedere nei loro piani di protezione deroghe all'obbligo della mascherina nei loro settori chiusi accessibili al pubblico (nelle aree esterne non vige l'obbligo della mascherina). Nel frattempo, infatti, nelle case di riposo e di cura la maggior parte degli ospiti è vaccinata, il che consente allentamenti nella vita quotidiana.

Le deroghe sono destinate agli ospiti immunizzati contro il SARS-CoV-2 in seguito a una vaccinazione (eseguita secondo le raccomandazioni di vaccinazione dell'UFSP per vaccini anti-COVID-19 a mRNA, a partire dal giorno della seconda vaccinazione) o a un'infezione superata (lett. a e b). La durata delle deroghe è disciplinata nell'allegato 2, in cui sulla base dell'articolo 7 capoverso 2 è disciplinata anche la durata della deroga relativa alla quarantena dei contatti. L'allegato 2 disciplina inoltre quali vaccini danno diritto all'esenzione dall'obbligo della mascherina (cpv. 5). La competenza per l'aggiornamento dell'allegato 2 alle attuali conoscenze scientifiche è trasferita al Dipartimento federale dell'interno (DFI) dietro consultazione della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) (cfr. art. 29 cpv. 2). Attualmente, sulla base dei dati disponibili, la deroga vale 12 mesi a partire dal completamento della vaccinazione per le persone vaccinate; vale sei mesi per le persone che hanno superato l'infezione e sono guarite, come per il disciplinamento della deroga alla quarantena dei contatti (art. 7 cpv. 2 lett. b).

Questa revoca dell'obbligo di portare la mascherina non è tuttavia automatica e va prevista nel piano di protezione. Siccome per il momento sono disponibili soltanto dati indiretti in merito all'efficacia della vaccinazione sulla trasmissione del virus, si raccomanda che le persone vaccinate continuino a portare una mascherina quando incontrano persone a rischio non ancora vaccinate.

Per definire gli istituti medico-sociali si può fare riferimento alla definizione nell'ambito del disciplinamento dei fornitori di prestazioni autorizzati a prelevare campioni ed eseguire analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 (cfr. allegato 6 n. 1.1.2 lett. a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020⁸). Per istituti medico-sociali s'intendono quindi gli istituti che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale. Vi rientrano tra l'altro le case di riposo, gli istituti per disabili o quelli per bambini e adolescenti, gli istituti che offrono aiuto in caso di dipendenza, gli istituti per le persone che hanno bisogno di protezione, alloggio e consulenza immediati, gli istituti che offrono misure d'integrazione professionale per persone dipendenti, le case di cura o gli istituti analoghi.

2.3 Quarantena dei contatti e isolamento (sezione 3)

Articolo 7

Il *capoverso 1* stabilisce quali persone sono messe in quarantena dall'autorità cantonale competente.

⁸ RS 818.101.24

Per «quarantena» si intende l'isolamento di persone sospette malate o sospette contagiate, mentre in caso di persone malate o contagiate o che espellono agenti patogeni si parla di «isolamento» (cfr. art. 9). La quarantena o l'isolamento possono essere ordinati solo se la sorveglianza medica si rivela insufficiente. Pertanto la legge sancisce che questo provvedimento sia adottato solo a titolo sussidiario (art. 35 cpv. 1 LEp).

Sono considerate sospette malate o sospette contagiate ai sensi dell'articolo 35 capoverso 1 lettera a LEp le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso di COVID-19 probabile o confermato nelle situazioni seguenti:

- quando la persona era sintomatica con malattia da COVID-19 confermata o probabile: nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a dieci giorni dopo (*lett. a*); oppure
- quando la persona era asintomatica con malattia da COVID-19 confermata: nelle 48 ore prima del prelievo del campione con risultato positivo al test e fino all'isolamento della persona (*lett. b*).

Secondo la prassi attuale un contatto stretto è dato se tra la persona con diagnosi di COVID-19 confermata o probabile e un'altra persona stanno vicine a una distanza inferiore a 1,5 metri per più di 15 minuti senza misure di protezione idonee.

Sono pertanto determinanti tre elementi: quello spaziale (meno di 1,5 metri di distanza), quello temporale (più di 15 minuti) e quello materiale (senza misure di protezione idonee).

Non sono presenti misure di protezione idonee per esempio se tra le persone non è installato un pannello divisorio o se non indossano mascherine facciali.

A titolo esemplificativo, le seguenti situazioni valgono come «contatto stretto»:

- persone che hanno un contatto con un caso di COVID-19 confermato o probabile per più di 15 minuti a meno di 1,5 metri di distanza;
- cure, visita medica o attività professionale con contatto fisico, senza l'adozione di misure di protezione idonee;
- cure, visita medica o attività professionale con produzione di aerosol senza l'adozione di misure di protezione idonee, a prescindere dalla durata dell'esposizione;
- contatto diretto con secrezioni delle vie respiratorie o fluidi corporei della persona con diagnosi di COVID-19 confermata o probabile, senza l'adozione di misure di protezione idonee;
- in aereo: passeggeri privi di mascherina facciale seduti nel raggio di due posti da un caso di COVID-19 confermato o probabile.

Laddove i tre elementi costitutivi di un contatto stretto, ossia quello spaziale, quello temporale e l'assenza di misure di protezione idonee dovessero coincidere soltanto parzialmente, la valutazione dei parametri può suggerire un'esposizione con rischio elevato. Questo può essere il caso, in particolare, laddove il contatto sia avvenuto in uno spazio chiuso e mal ventilato (p.es. esposizione a un caso di COVID-19 fortemente sintomatico che non portava la mascherina per meno di 15 minuti, ma a una distanza superiore a 1,5 metri, oppure esposizione prolungata (>15 minuti) a una distanza superiore a 1,5 metri in uno spazio chiuso). Spetta all'autorità cantonale competente decidere se una simile esposizione debba, nel caso concreto, essere considerata come contatto stretto ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 e pertanto anche se sia opportuno sottoporre la persona interessata a quarantena.

Sono previste deroghe alla quarantena dei contatti. Il capoverso 2 precisa l'articolo 3a

della legge COVID-19 del 25 settembre 2020⁹ e stabilisce quali condizioni quadro devono essere adempiute affinché le persone vaccinate siano esentate dalla quarantena dei contatti. La regolamentazione alla *lettera a* corrisponde alla regola relativa all'esenzione dall'obbligo della mascherina nelle case di cura (art. 6 cpv. 5). Nell'allegato 2 è stabilita la durata della deroga (12 mesi a partire dal completamento della vaccinazione, ovvero in Svizzera dopo la seconda dose; per il vaccino di Janssen solo a partire dal 22° giorno dopo la vaccinazione) e sono specificati i vaccini per i quali si applica la deroga: vaccinazione completa con un vaccino omologato in Svizzera secondo le raccomandazioni dell'UFSP, con un vaccino omologato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) o con un vaccino omologato secondo la «Lista per l'uso di emergenza dell'OMS» secondo le raccomandazioni di vaccinazione dello Stato nel quale è stata effettuata la vaccinazione (allegato 2 numero 1.1). Non è rilevante in quale Stato è somministrato il vaccino. Secondo la *lettera b* sono esentate dalla quarantena dei contatti le persone che negli ultimi sei mesi prima del contatto stretto di cui al capoverso 1 si sono ammalate di COVID-19 e sono considerate guarite. Anche per questa fattispecie la durata della deroga è definita nell'allegato 2 (sei mesi a partire dall'11° giorno dopo la conferma del contagio). Tale deroga è giustificata dal fatto che le persone che si sono ammalate di SARS-CoV-2 godono di un certo grado di immunità e pertanto presentano un basso rischio di trasmissione.

In analogia al capoverso 4 sono altresì esentate dalla quarantena dei contatti per l'esercizio dell'attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro, ma non negli ambiti della vita privata, le persone che svolgono un'attività di grande importanza per la società e in presenza di una grave mancanza di personale (*lett. c*). Si intendono per esempio le persone senza le quali l'assistenza ai pazienti sarebbe compromessa al punto tale da non garantire più la loro sicurezza, o le persone senza le quali, a causa della scarsità di personale, la sicurezza e l'ordine pubblici non possono più essere salvaguardati.

Il capoverso 3 stabilisce che l'allegato 2 disciplina quali persone sono considerate vaccinate ai sensi del capoverso 2 e quali vaccini danno diritto a una deroga all'obbligo di quarantena (cfr. art. 6 cpv. 6).

Il capoverso 4 stabilisce che, nelle aziende nelle quali il personale è sottoposto a test mirati e ripetuti conformemente alla strategia di test della Confederazione, i collaboratori che hanno avuto un contatto stretto – all'interno dell'azienda o al di fuori – con una persona malata o risultata positiva al test sono esentati dalla quarantena durante l'esercizio dell'attività professionale. Questo allentamento è legato all'attuale strategia di test, che prevede l'esecuzione del maggior numero possibile di test in tutta la Svizzera. I test ampi e ripetuti nelle aziende consentono di identificare molto precocemente i casi di contagio, prevenendo un'ulteriore diffusione anche tra i collaboratori. La partecipazione a questi test è facoltativa, fatte salve alcune situazioni particolari per le quali la legislazione sul lavoro consente al datore di lavoro di imporre un obbligo di test. In una ponderazione rischi-benefici con le conseguenze economiche delle quarantene, il rischio residuo di contagio malgrado i test ripetuti può essere considerato accettabile. Non è prescritta alcuna percentuale minima di collaboratori tenuti a sottoporsi ai test. La deroga all'obbligo di quarantena non è neanche limitata ai collaboratori che partecipano ai test ripetuti. È però nell'interesse del datore di lavoro che ai test ripetuti partecipi una percentuale sufficiente di collaboratori, perché solo così si può prevenire il rischio di un focolaio esteso. Le singole condizioni relative al regime di test sono definite alle lettere a–c:

⁹ RS 818.102

- secondo la *lettera a*, l'allentamento è riservato alle aziende che dispongono di un piano che assicura ai dipendenti un accesso semplice ai test in sede e che prevede che i dipendenti siano regolarmente informati sui vantaggi dei test; non è sufficiente mettere a disposizione i kit di test all'ingresso. Le informazioni regolari possono per esempio essere fornite attraverso e-mail circolari o comunicazioni scritte od orali;
- secondo la *lettera b* i dipendenti devono potersi sottoporre al test almeno una volta alla settimana;
- secondo la *lettera c* devono essere soddisfatte le condizioni per l'assunzione delle spese dei test da parte della Confederazione. Il disciplinamento dell'assunzione delle spese prevede un sistema di dichiarazione da parte delle aziende interessate, che garantisce che i test siano eseguiti correttamente e le autorità cantonali competenti ne siano a conoscenza.

Secondo il *capoverso 5*, l'esenzione dalla quarantena ai sensi del capoverso 4 è limitata all'attività professionale e al tragitto per andare al lavoro; nella vita privata i collaboratori devono rispettare le prescrizioni relative alla quarantena ed evitare i contatti. Ciò è giustificato dal fatto che, contrariamente all'ambito privato, sul posto di lavoro si applicano norme più severe secondo il principio STOP (cfr. art. 25). È presumibile che i Cantoni non concederanno la deroga all'obbligo di quarantena conformemente al capoverso 6 lettera b alle aziende nelle quali non è possibile rispettare rigorosamente le prescrizioni di cui all'articolo 25. Siccome la sensibilità dei test rapidi è soltanto dell'80 per cento circa, non vengono scoperti tutti i casi; nell'ambito privato, dove non è garantito il rispetto delle misure di protezione, bisogna pertanto continuare a rispettare la quarantena.

Se in un'azienda si verificano due o più casi positivi, il servizio cantonale competente è responsabile di analizzare i casi e, in caso di sospetto di contagi all'interno dell'azienda, ordinare provvedimenti volti a prevenire i focolai, ad esempio test supplementari o quarantene.

Il *capoverso 6* prevede che, in casi motivati, i Cantoni possano autorizzare altre deroghe alla quarantena dei contatti o concedere agevolazioni a determinate persone o categorie di persone (*lett. a*).

A ciò si aggiunge espressamente la possibilità, per i Cantoni, di ordinare quarantene anche in casi diversi da quelli di cui al capoverso 1 o malgrado il soddisfacimento delle condizioni di cui ai capoversi 2 e 4 (*lett. b*); segnatamente nel caso di persone con varianti preoccupanti (Variants of Concern, VOC) può per esempio essere necessaria una quarantena nonostante la guarigione o la vaccinazione. È altresì pensabile l'imposizione di una quarantena in aziende che svolgono test secondo il capoverso 4, se in occasione di questi test sono stati dichiarati risultati positivi.

Secondo il *capoverso 7*, i Cantoni devono informare l'UFSP in merito alle agevolazioni o agli inasprimenti adottati nei confronti di determinate categorie di persone secondo il capoverso 6.

Articolo 8

Il *capoverso 1* stabilisce che in linea di principio la quarantena dei contatti dura dieci giorni a decorrere dall'ultimo contatto stretto avuto con un caso di contagio con il SARS-CoV-2 confermato o probabile.

La strategia di test e revoca è attuata con test il settimo giorno (cfr. punto 1 sopra): i

contatti si mettono in quarantena per dieci giorni a partire dall'ultimo contatto con la persona infetta o a partire dal giorno in cui la persona malata è stata isolata. La quarantena è revocata se a partire dal settimo giorno dall'ultimo contatto la persona ha effettuato un test antigenico rapido o un test PCR con risultato negativo. Per limitare il rischio residuo di contagio, la persona interessata deve adottare misure di protezione fino allo scadere effettivo della quarantena, ovvero nei tre giorni successivi al test.

La scelta di questa variante è dettata dal fatto che, secondo la Swiss National COVID-19 Science Task Force, essa presenta un rischio inferiore di nuove infezioni rispetto all'attuale sistema. Inoltre, poiché già oggi molte persone si sottopongono al test dopo un contatto con una persona infetta, questo sistema dovrebbe rappresentare un peso supplementare minimo sulle capacità di test dei Cantoni.

In conformità con le decisioni sulla strategia di test e revoca, secondo il *capoverso 2* le persone sottoposte alla quarantena dei contatti possono effettuare un test PCR o a un test antigenico rapido per il SARS-CoV-2 a partire dal settimo giorno. In caso di risultato negativo possono terminare la quarantena dei contatti purché l'autorità cantonale competente vi acconsenta. Per ridurre ulteriormente il rischio di un'eventuale trasmissione di SARS-CoV-2, secondo il *capoverso 3* fino allo scadere effettivo della quarantena di 10 giorni devono sempre indossare una mascherina facciale e rispettare la distanza minima di 1,5 metri da altre persone, tranne quando si trovano nel proprio domicilio o nel proprio alloggio (p. es. hotel, appartamento di vacanza, ecc.). Le autorità cantonali competenti possono prevedere deroghe.

La terminazione della quarantena non è quindi a discrezione della persona testata, ma è decisa dall'autorità cantonale competente. La persona in quarantena può tuttavia decidere autonomamente se sottoporsi a un test PCR o a un test antigenico rapido per il SARS-CoV-2. La Confederazione assume tutti i costi dei test secondo la nuova strategia di test adottata dal Consiglio federale il 12 marzo 2021. Poiché è considerato che il risultato del test antigenico rapido è disponibile in minor tempo, quest'ultimo dovrebbe essere usato più frequentemente.

Il vantaggio del test PCR risiede nel fatto che il suo risultato di regola è più affidabile rispetto a quello dei test antigenici rapidi.

Per quanto riguarda il pagamento del salario ai dipendenti durante la quarantena, va notato che la questione della capacità lavorativa è regolata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni¹⁰ (cfr. in particolare gli art. 324 e 324a). La questione del diritto all'indennità di perdita di guadagno è regolata dalle disposizioni dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno¹¹.

Articolo 9

Secondo il *capoverso 1* l'autorità cantonale competente ordina un isolamento di dieci giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal coronavirus SARS-CoV-2. La durata di 10 giorni costituisce lo standard; quanto debba effettivamente durare l'isolamento dipende infatti da diversi fattori, tra cui la gravità dei sintomi o il grado di immunosoppressione, in funzione dei quali, ossia se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o soffre di una grave immunosoppressione, il Cantone può ordinare una durata dell'isolamento più lunga (*cpv. 2*).

Come per la quarantena dei contatti, anche per l'isolamento deve essere stabilito un

¹⁰ RS 220

¹¹ RS 830.31

inizio. Secondo il *capoverso 3* la durata dell'isolamento inizia a decorrere il giorno in cui si manifestano i sintomi (*lett. a*) o, se la persona ammalata di COVID-19 o contagiata dal SARS-CoV-2 è asintomatica, il giorno in cui si è sottoposta al test (*lett. b*).

Secondo l'articolo 31 capoverso 4 LEp i provvedimenti secondo gli articoli 33–38 LEp possono essere applicati soltanto finché sono necessari per impedire la diffusione di una malattia trasmissibile e per scongiurare un serio pericolo per la salute di terzi. I provvedimenti sono verificati regolarmente. In relazione all'isolamento, secondo il *capoverso 4* ciò significa che l'autorità cantonale competente revoca l'isolamento non prima del decorso di dieci giorni se la persona in isolamento è priva di sintomi per almeno 48 ore (*lett. a*) oppure continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la prosecuzione dell'isolamento (*lett. b*).

La decisione sulla terminazione dell'isolamento spetta ancora all'autorità cantonale competente. La persona in isolamento non può quindi interrompere l'isolamento autonomamente. Ciò è opportuno anche solo per il fatto che la persona posta in isolamento non può essa stessa valutare in maniera affidabile se è priva di sintomi.

Chi si sottrae a una quarantena o a un isolamento ordinati, secondo l'articolo 83 LEp commette una contravvenzione punita con multa di massimo 10 000 franchi (art. 83 cpv. 1 lett. h LEp), in caso di negligenza con multa fino a 5000 franchi. Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni (cfr. 84 cpv. 1 LEp).

2.4 Provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni (sezione 3)

Articolo 10

Conformemente al *capoverso 1*, l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione incombe ai singoli gestori di tutte le strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e agli organizzatori di manifestazioni. In assenza di un piano attuabile, la struttura non può essere aperta al pubblico o la manifestazione non può essere svolta. I piani di protezione devono contemplare le persone presenti nei locali di vendita, di fornitura di servizi o di formazione o nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni e quindi i clienti, gli ospiti, i visitatori e i partecipanti. Devono essere incluse anche le persone che lavorano nella struttura o per la manifestazione; ai lavoratori si applicano le disposizioni speciali dell'articolo 25, che devono essere coordinate con i provvedimenti previsti nel piano di protezione (cfr. allegato 1 n. 1.1.2 cpv. 2).

Se l'accesso delle persone a partire dai 16 anni non è limitato alle persone con un certificato, secondo il *capoverso 2 lettera a* i piani di protezione devono prevedere provvedimenti concernenti l'igiene e il distanziamento sociale e illustrare dettagliatamente quali delle possibili misure di protezione vengono attuate in loco. Devono illustrare ad esempio come sono allestite le zone di accoglienza e d'ingresso al fine di garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale o descrivere l'eventuale limitazione del numero dei posti per la fornitura di servizi e delle persone presenti nei locali, la messa a disposizione di disinfettante, la frequenza della pulizia e della disinfezione dei locali, degli arredamenti e degli oggetti.

Secondo il *capoverso 2 lettera b*, il gestore deve prevedere, nei piani di protezione, provvedimenti che garantiscano il rispetto dell'obbligo della mascherina secondo l'articolo 6, ad esempio controlli adatti alla situazione, adeguati pannelli informativi, sensibilizzazione del personale nel settore di accesso ecc. Le persone che, pur essendo state avvertite e ammonite, non rispettano l'obbligo della mascherina, devono essere allontanate.

Secondo il *capoverso 2 lettera c*, se in base alle prescrizioni della presente ordinanza in luoghi chiusi non è obbligatorio né portare la mascherina né rispettare la distanza obbligatoria e non sono adottati provvedimenti di protezione efficaci, come l'installazione di barriere adeguate, conformemente all'allegato 1 numero 1.4 occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l'articolo 11. La registrazione dei dati di contatto serve al tracciamento dei contatti (art. 33 LEp), ma non previene la trasmissione in loco e non va quindi attuata prioritariamente. L'ordine di priorità dei provvedimenti emerge sia dal punto di vista epidemiologico (è necessario continuare a impedire i contagi; anche qui vale «prevenire è meglio che curare», per cui è preferibile tenersi a distanza piuttosto che dover effettuare un tracciamento dei contatti a posteriori) sia dal punto di vista giuridico (il diritto in materia di protezione dei dati segue il principio di proporzionalità: occorre rinunciare all'elaborazione di dati personali ogni volta che ciò sia possibile grazie ad altri provvedimenti, tenendo conto del fatto che nel caso in cui un partecipante a una manifestazione si sia infettato devono essere elaborati non soltanto i dati registrati in loco, ma anche quelli di tutte le persone che sono state a stretto contatto con lui al di fuori della manifestazione). La registrazione dei dati di contatto va quindi attuata solo quando non è possibile rispettare il distanziamento né adottare misure di protezione. Nel piano di protezione occorre pertanto motivare la scelta di tale opzione (cfr. allegato 1 n. 1.1.3). Tuttavia ciò significa anche che non appena la situazione in cui non è possibile garantire la regola di distanziamento sociale vigente è terminata (uscita da una sala in cui si è svolta una manifestazione, inizio dell'intervallo, area d'ingresso e uscita) questa regola deve nuovamente essere attuata integralmente ogni volta che ciò sia possibile.

Per quanto riguarda i piani di protezione per gli istituti di privazione della libertà (carceri, istituti di pena), si raccomanda di elaborarli in base alle pertinenti raccomandazioni delle organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e del Consiglio d'Europa.

Se l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato, il piano di protezione deve prevedere misure per l'igiene e per l'attuazione della limitazione dell'accesso (*cpv. 3*).

Secondo il *capoverso 4*, le prescrizioni relative ai piani di protezione sono precisate nell'allegato 1. Si rimanda pertanto ai commenti all'allegato. La competenza di aggiornare l'allegato è attribuita al DFI (cfr. art. 29), che garantisce l'aggiornamento d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), in base allo stato attuale della scienza.

L'elaborazione dei piani di protezione nel quadro delle prescrizioni legali rientra nella responsabilità individuale dei gestori delle strutture e degli organizzatori delle manifestazioni. Le prescrizioni dell'ordinanza vanno adeguate nei singoli piani di protezione in funzione della situazione concreta in loco. Nel fare ciò, è utile che le associazioni di categoria e professionali elaborino piani di protezione generali per il rispettivo settore o ambito, ai quali i singoli gestori e organizzatori potranno ispirarsi.

Il *capoverso 5* stabilisce che nel piano di protezione deve essere designata una persona responsabile della sua attuazione e dei contatti con le autorità competenti. Per le autorità cantonali competenti sarà così più facile attuare i loro compiti di controllo ed esecuzione (cfr. art. 24).

Articolo 11

Capoverso 1: per un tracciamento dei contatti efficiente è necessario che, all'occorrenza, i dati di contatto delle persone che, in una struttura o a una manifestazione, si sono avvicinate tra loro in modo rilevante sotto il profilo epidemiologico siano a disposizione delle autorità cantonali competenti.

Per quanto riguarda il tracciamento dei contatti, occorre osservare che questo provvedimento deve essere preso in considerazione soltanto come ultima possibilità rispetto ad altri (cfr. i commenti all'art. 10 cpv. 2 lett. d).

In ogni caso i partecipanti e i visitatori devono essere previamente informati della registrazione e dell'uso dei dati (cpv. 1). Per le famiglie e gli altri gruppi di persone che si conoscono, di norma è sufficiente registrare i dati di una sola persona (cfr. allegato 1 n. 1.4.6). Se i dati sono già disponibili (in particolare negli istituti di formazione o in occasione di eventi privati), le persone interessate devono perlomeno essere informate del fatto che i dati potranno essere impiegati per tracciare i contatti. I singoli dati da registrare sono enumerati nell'allegato 1 al numero 1.4.4. La registrazione deve garantire la riservatezza dei dati personali (cfr. allegato 1 n. 1.4.7).

È inoltre stabilito l'obbligo dell'organizzatore e del gestore di trasmettere ai servizi cantonali competenti, unicamente su loro richiesta, i dati di contatto delle persone sospette contagiate per l'identificazione e l'informazione (cpv. 2); se richiesti, questi dati devono tuttavia essere trasmessi immediatamente. I dati di contatto devono essere trasmessi *in forma elettronica*. È quindi opportuno che i gestori registrino i dati di contatto dei clienti mediante sistemi digitali (attraverso il sistema di prenotazione o registrazioni sul posto), garantendo il rispetto della protezione dei dati.

Infine, è sancito esplicitamente che i dati destinati appositamente agli scopi epidemiologici summenzionati non possono essere utilizzati per nessun altro scopo, ad esempio di marketing (cpv. 3). Pertanto possono essere conservati soltanto per 14 giorni e in seguito devono essere immediatamente cancellati. Fanno eccezione i dati di contatto provenienti da sistemi di riservazione o elenchi di soci al cui trattamento secondo la destinazione d'uso le persone in questione hanno espressamente acconsentito. Per il resto, si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati secondo la legge federale del 19 giugno 1992¹² sulla protezione dei dati.

Articolo 12

Secondo il *capoverso 1 lettera a*, ai luoghi chiusi di strutture della ristorazione, bar e club nei quali la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:

- *n. 1:* tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria di 1,5 metri o devono essere installate barriere efficaci, ossia pareti divisorie di grande superficie o simili. La distanza va misurata lateralmente da spalla a spalla e posteriormente tra i bordi dei tavoli;
- *n. 2:* per gli ospiti vige l'obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;
- *n. 3:* gli ospiti seduti a un tavolo possono togliere la mascherina. Devono tuttavia portarla per andare al tavolo o ad esempio al buffet o ai servizi igienici;
- *n. 4:* infine, il gestore deve registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di ospiti. In genere la gente va al ristorante in compagnia. L'ordinanza non limita

¹² RS 235.1

la dimensione dei gruppi di ospiti. Visti l'obbligo di stare seduti di cui al numero 2 e la registrazione dei dati di contatto, compreso il numero di tavolo, bisogna stare seduti al proprio posto, evitando di cambiarlo.

Secondo il *capoverso 1 lettera b*, nelle aree esterne è possibile la consumazione in piedi e la dimensione dei gruppi non è limitata. Siccome nelle aree esterne non è obbligatorio portare la mascherina, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci. Occorre inoltre adottare provvedimenti idonei per evitare che i gruppi di ospiti si mescolino, ad esempio assegnando ogni gruppo a un tavolo o a un settore. Lo scopo è di evitare che, se una persona dovesse ammalarsi, tutti gli ospiti dell'area esterna debbano sottoporsi alla quarantena dei contatti, sovraccaricando il tracciamento dei contatti. Per aree esterne s'intendono le terrazze e le altre aree all'esterno di un edificio abbastanza aperte da garantire lo stesso ricambio d'aria come all'aperto. Nelle aree esterne coperte non devono essere presenti pareti (in muratura, legno o vetro) o divisori assimilabili a pareti (pannelli di plastica, teloni, siepi fitte o simili) su almeno la metà dei lati (= su almeno la metà del numero di lati e al tempo stesso su almeno la metà della lunghezza di ogni lato); se sono presenti divisori su più della metà dei lati, non deve essere presente una copertura (gli ombrelloni singoli non sono considerati coperture; una tenda da sole che copre completamente l'area invece sì). Un lato che presenti come aperture soltanto vani porta o interstizi non può essere considerato un lato aperto. I gestori responsabili sono tenuti ad adottare la soluzione corretta sul posto.

Se in una struttura della ristorazione è organizzata una manifestazione (p. es. un concerto o un public viewing), si applicano anche le prescrizioni per le manifestazioni (cfr. art. 14 segg.).

Capoverso 2: se una struttura limita l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato, non è prevista alcuna restrizione: anche all'interno si può ad esempio consumare in piedi e non bisogna portare la mascherina. È necessario un piano di protezione secondo l'articolo 10 capoverso 3.

Capoverso 3: sono escluse dalle disposizioni secondo il capoverso 2 le mense aziendali. Per queste ultime vale quanto segue: vige l'obbligo di consumare stando seduti nel settore destinato alla ristorazione (*lett. a*). Nei luoghi chiusi occorre rispettare la distanza obbligatoria tra tutti gli ospiti (*lett. b*). La restrizione che impone alle mense aziendali di servire soltanto le persone che lavorano nell'azienda interessata e alle mense scolastiche soltanto gli allievi e i docenti (*lett. c*) si basa sul fatto che in questi luoghi il tracciamento dei contatti è possibile, perché le persone in questione si conoscono. Se si aggiungono estranei, il tracciamento non è più garantito.

Capoverso 4: alle discoteche e alle sale da ballo si applica unicamente l'articolo 13.

Articolo 13

Le discoteche e le sale da ballo possono riaprire solo se limitano l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato (*cpv. 1*). Ciò corrisponde alla linea decisa dal Consiglio federale il 19 maggio 2021 per quanto riguarda l'impiego del certificato COVID-19: le discoteche e le sale da ballo sono inserite nel settore rosso, in cui l'impiego del certificato è obbligatorio.

Nelle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico che limitano l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato non sono previsti né l'obbligo di portare la mascherina né restrizioni della capienza (*cpv. 2*). Se l'accesso non è limitato, si applicano le prescrizioni generali. Nei luoghi

chiusi, oltre alle consuete prescrizioni di igiene e di distanziamento vige l'obbligo della mascherina. Si può quindi consumare solo in strutture della ristorazione e ai visitatori non è consentito fare picnic. Come nei trasporti pubblici è tuttavia possibile togliere brevemente la mascherina per consumare uno spuntino. Alle manifestazioni si applicano anche le prescrizioni per le manifestazioni di cui all'articolo 14 e seguenti.

Articolo 14

Per manifestazione ai sensi della presente disposizione s'intende un evento pubblico o privato pianificato, limitato nel tempo, che si svolge in un determinato luogo o perimetro. Generalmente l'evento ha uno scopo definito e un programma con temi e contenuti legati tra loro. È inoltre presumibile che le manifestazioni comportino in genere spettatori che assistono a una rappresentazione, visitatori che si trovano nello stesso luogo per una determinata durata o ancora partecipanti attivi. Non è considerata una manifestazione la normale gestione di biblioteche e archivi. Non sono considerate manifestazioni neanche le campagne di donazione di sangue. Anche per le strutture e le attività menzionate, i gestori sono tuttavia tenuti a elaborare e attuare un piano di protezione, come previsto per gli organizzatori di manifestazioni (cfr. art. 10 cpv. 1). Di norma, eventi paragonabili ai negozi e ai mercati, come le fiere, le esposizioni artigianali, le sagre o i luna park, non devono essere qualificati come manifestazioni. In questi casi, i visitatori si muovono tra gli stand in modo abbastanza regolare, senza ammassarsi (un po' come tra gli scaffali dei negozi). Siccome solitamente si svolgono in un'area facilmente delimitabile, quest'ultima va considerata l'area esterna di una struttura accessibile al pubblico. L'organizzatore o il gestore è quindi tenuto a elaborare e attuare un piano di protezione (art. 10), che tenga conto delle prescrizioni dell'allegato 1, che stabilisce tra l'altro che il flusso di persone va incanalato in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria tra tutte le persone (allegato 1 n. 1.3.4). Gli stand della sagra o del luna park possono distribuire cibi e bevande (come le strutture take-away). Il piano di protezione dell'organizzatore o del gestore deve precisare le prescrizioni di protezione relative alla consumazione sull'area della sagra o del luna park. Se nell'ambito di una sagra, per esempio, si tengono singole manifestazioni, ad esse si applicano le prescrizioni abituali relative alle manifestazioni. Gli organizzatori devono elaborare e attuare un piano di protezione. Ciò vale anche per i singoli gestori di attrazioni. Se in singoli casi l'intero evento ha in sé un carattere prevalente di manifestazione, ossia se a prevalere è il carattere di festa o evento e normalmente i visitatori «stazionano» o si ammassano durante singole attività o in una determinata area, a tutto l'evento si applicano le pertinenti disposizioni dell'ordinanza. È compito degli uffici cantonali competenti decidere se, in definitiva, si tratta di una manifestazione o meno. Le manifestazioni devono svolgersi in un'area delimitabile, in modo da consentire un controllo efficace delle restrizioni vigenti (numero massimo di persone se l'accesso non è limitato alle persone con un certificato, controllo dei certificati e altro per le manifestazioni con limitazione dell'accesso). Se qualificate come manifestazioni, feste cittadine che si svolgono per le strade senza sbarramenti non sono ammesse.

Anche le funzioni e le altre manifestazioni religiose sono considerate manifestazioni e sono soggette alle prescrizioni di cui all'articolo 14. Le funzioni nelle chiese o in altri luoghi chiusi possono pertanto essere svolte con fino a 1000 persone se i partecipanti stanno seduti (la breve processione ordinata fino alla ricezione della comunione o l'alzarsi in piedi per pregare non cambia questa regola). Lo spazio in cui si tiene la funzione o la manifestazione religiosa può essere utilizzato al massimo per due terzi della capienza. Nello spazio chiuso vige l'obbligo della mascherina (è consentito togliersi

brevemente la mascherina, per esempio per ricevere la comunione); continuano a vigere le deroghe di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettere a, b ed e. Soprattutto le persone che si esibiscono (sacerdoti, rabbini, imam, altri oratori, membri del coro ecc.) non sono soggette all'obbligo della mascherina.

Le manifestazioni con più di 1000 persone (grandi manifestazioni) necessitano di un'autorizzazione cantonale e sono consentite solo con una limitazione dell'accesso alle persone con un certificato (cfr. art. 15). Per le manifestazioni con meno di 1000 persone non occorre l'autorizzazione del Cantone e sono gli organizzatori a decidere se riservare l'accesso alle persone con un certificato valido o meno.

Capoverso 1: se l'accesso non è limitato alle persone con un certificato valido, possono essere presenti al massimo 1000 persone, visitatori o partecipanti (*lett. a*). Le persone che si esibiscono e partecipano a tali manifestazioni (p. es. squadra di calcio, atleti, gruppo teatrale professionale, partecipanti a una tavola rotonda ecc.) sono comprese nel conteggio. Non contano invece, analogamente alle prescrizioni per le grandi manifestazioni, i collaboratori dell'organizzatore o di eventuali subappaltanti e i volontari. Se per i visitatori vige l'obbligo di stare seduti, possono essere ammessi fino a 1000 visitatori (p. es. in un grande cinema, se la limitazione della capienza a due terzi lo consente). A un concerto dove il pubblico sta seduto, se il numero di musicisti e partecipanti è di 100 possono essere presenti anche 900 spettatori, sempreché la sala sia abbastanza grande (*n. 1*). Agli eventi nei quali sono messi a disposizione posti in piedi o il pubblico può muoversi liberamente, sono invece ammesse fino a 250 visitatori nei luoghi chiusi (p. es. festa di matrimonio in una sala affittata) e fino a 500 visitatori all'aperto (p. es. festa del 1° agosto senza obbligo di stare seduti).

Per la consumazione non vigono prescrizioni specifiche. Se vi sono strutture della ristorazione, si applicano le consuete regole per tali strutture. In caso contrario gli organizzatori della manifestazione devono redigere un piano di protezione secondo l'articolo 10 e definire al suo interno come sono rispettate le regole di igiene e di distanziamento e quali disposizioni di protezione si applicano alla consumazione. Nei luoghi chiusi la consumazione è consentita in strutture della ristorazione o al posto a sedere, in caso di consumazione al posto a sedere al di fuori di strutture della ristorazione l'organizzatore deve registrare i dati di contatto. Non è escluso un buffet con self-service.

Lettera b: possono essere utilizzati al massimo due terzi della capienza delle strutture. In caso di posti a sedere, questa limitazione della capienza è facilmente attuabile. In caso di posti in piedi vi sono invece diverse possibilità per determinare la capienza. Si può ad esempio fare ricorso alle prescrizioni in materia di polizia del fuoco oppure ci si può anche basare sul numero di visitatori degli anni precedenti, fissando poi il limite a due terzi di tale numero. Per le manifestazioni che si svolgono per la prima volta ci si può fondare sui valori empirici di manifestazioni analoghe, fissando il limite a due terzi del loro numero di visitatori. Un'altra opzione consiste nel partire dal presupposto che le prescrizioni sulla capienza mirano a consentire il rispetto della distanza minima: per ogni persona occorre quindi prevedere 2,25 metri quadrati. Spetta ai Cantoni stabilire limiti massimi adeguati, nel quadro del diritto federale, tenendo conto delle peculiarità locali.

La *lettera c* vieta le manifestazioni alle quali i visitatori ballano, compresi ad esempio le feste di matrimonio in sale affittate di strutture della ristorazione o i concerti. Questo divieto non si applica alle esibizioni di ballo in presenza di pubblico, ad esempio gli spettacoli di danza classica.

Capoverso 2: alle manifestazioni in luoghi chiusi si applica, oltre a quanto previsto al

capoverso 1, l'obbligo di portare la mascherina di cui all'articolo 6. Deve inoltre essere mantenuta, nel limite del possibile, la distanza obbligatoria (*lett. a*; per le manifestazioni con obbligo di stare seduti, di norma il rispetto del distanziamento non dovrebbe essere un problema, a meno che, pur tenendo conto della limitazione della capienza a due terzi, non sia possibile mantenere una distanza di 1,5 metri). La consumazione di cibi e bevande è consentita solo nelle strutture della ristorazione. L'organizzatore può tuttavia prevedere che i visitatori possano consumare cibi e bevande al proprio posto a sedere, per esempio popcorn al cinema (*lett. b*). Se lo consente, deve registrare i dati di contatto di tutti i visitatori, incluso il numero di posto a sedere (cfr. allegato 1 n. 1.4.4 lett. b). Se un teatro gestisce un caffè all'ingresso, ciò è consentito; devono tuttavia essere rispettate le prescrizioni secondo l'articolo 12 capoverso 1.

Il *capoverso 3* privilegia le manifestazioni usuali nelle relazioni sociali in ambito privato, a condizione che non si svolgano in una struttura accessibile al pubblico. Per queste manifestazioni, che nei luoghi chiusi possono svolgersi con fino a 30 persone e all'aperto con fino a 50 persone, non è richiesto un piano di protezione; si applicano soltanto le prescrizioni generali di cui all'articolo 3 (rispetto delle regole d'igiene e comportamento raccomandate dall'UFSP). Per manifestazioni private ai sensi della presente disposizione si intendono unicamente quelle che si svolgono su invito all'interno della cerchia dei familiari o degli amici. Oltre alle feste in famiglia sono comprese anche le feste in un appartamento condiviso o in un altro locale privato, organizzate su invito o tramite i social media.

Per le manifestazioni private che si svolgono in strutture accessibili al pubblico (p. es. nella sala di un ristorante) si applicano le prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2; è altresì necessario un piano di protezione secondo l'articolo 10. Se durante gli eventi in queste strutture vengono distribuiti cibi e bevande dal locatore o da un fornitore di pasti preparati, vigono inoltre le regole per la ristorazione (tra cui l'obbligo di stare seduti, cfr. art. 12). Le manifestazioni nelle società e nelle organizzazioni per il tempo libero (p. es. scout, parrocchie, associazioni di quartiere e altre attività associative) non sono considerate manifestazioni private; vanno invece classificate come manifestazioni di cui al capoverso 1, consentite a seconda della manifestazione con fino a 1000 persone in caso di rinuncia all'obbligo del certificato, ma che rientrano tra quelle per le quali è necessario un piano di protezione secondo l'articolo 10.

Articolo 15

Alle manifestazioni con meno di 1000 persone per le quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato, si applica unicamente l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 10 capoverso 3. Per il resto non sono previste restrizioni, come ad esempio la limitazione della capienza, l'obbligo della mascherina, prescrizioni sulla consumazione ecc. (*cpv. 1*). Queste manifestazioni non necessitano neanche dell'autorizzazione cantonale. Alle grandi manifestazioni si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 16 e 17 (*cpv. 2*).

Articolo 16

Secondo la *frase introduttiva* del *capoverso 1*, per grandi manifestazioni s'intendono le manifestazioni a cui sono presenti fisicamente più di 1000 persone. In questo numero rientrano in particolare i visitatori presenti nonché i partecipanti come gli sportivi che partecipano a una competizione o gli artisti che si esibiscono a un grande evento

culturale. Sono invece esclusi i collaboratori dell'organizzatore o dei rispettivi subappaltatori, nonché i volontari. Per le manifestazioni che durano più giorni, questo numero minimo si applica al numero di persone presenti giornalmente.

Le grandi manifestazioni devono essere autorizzate dall'autorità cantonale competente. Le condizioni per l'autorizzazione sono le seguenti (*cpv. 2*):

- una situazione epidemiologica che consenta lo svolgimento della grande manifestazione (*lett. a*): se la manifestazione è prevista poco tempo dopo il rilascio dell'autorizzazione, questo esame ha una grande incidenza sulla decisione. Di norma sarà perlopiù possibile stimare soltanto vagamente la situazione epidemiologica con due, tre o quattro mesi di anticipo;
- sufficienti capacità presumibilmente disponibili nel Cantone nel periodo dello svolgimento della manifestazione per identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l'articolo 33 LEp (*lett. b n. 1*). Occorre tener conto anche delle capacità nell'assistenza sanitaria per poter curare senza restrizioni sia i pazienti COVID-19 sia gli altri; deve essere garantita segnatamente la possibilità di eseguire anche gli interventi indicati dal punto di vista medico, ma non urgenti (*lett. b n. 2*). Anche questi due criteri assumono rilievo soprattutto quando la manifestazione ha luogo poco tempo dopo il rilascio dell'autorizzazione; più l'intervallo tra il rilascio dell'autorizzazione e lo svolgimento si allunga, più la valutazione dovrà restare vaga. Ciò assumerà rilievo in particolare quando si tratterà di stimare quante manifestazioni possono svolgersi contemporaneamente senza rischiare di superare i limiti di capacità;
- il piano di protezione che l'organizzatore è tenuto a presentare (*lett. c*) deve mostrare le modalità di attuazione delle prescrizioni di cui all'articolo 10 capoverso 3. Deve comprendere i provvedimenti concernenti l'igiene e l'attuazione della limitazione dell'accesso, tenendo conto delle prescrizioni di cui all'allegato 1 numero 2.

Il disciplinamento delle grandi manifestazioni serve anche a garantire agli organizzatori la certezza della pianificazione, che dipende anche dalla celerità con la quale i Cantoni elaborano le domande di autorizzazione. L'ordinanza rinuncia a introdurre nel diritto federale un termine ordinatorio entro il quale devono essere elaborate le domande; ciononostante, i Cantoni sono comunque tenuti a eseguire celermente le procedure tenendo conto della data di svolgimento prevista della manifestazione. Alcune grandi manifestazioni si svolgono contemporaneamente in più Cantoni, in particolare nel settore dello sport (p. es. corse ciclistiche). In questi casi ogni Cantone deve autorizzare la parte che si svolge sul suo territorio (*cpv. 3*). Per l'organizzatore è importante che i Cantoni coordinino le procedure. Anche per le manifestazioni che si ripetono in più Cantoni (p. es. tournée di un grande circo) è importante per l'organizzatore che i Cantoni si coordinino, in modo tale che ad esempio i Cantoni toccati dalla tournée in un secondo tempo possano limitare il loro esame agli aspetti cantonali specifici (area di accesso davanti al circo).

Vari organizzatori nel settore sportivo e culturale organizzano ripetutamente grandi manifestazioni dello stesso tipo nella stessa struttura (partite di calcio, concerti e spettacoli teatrali in teatri e sale). Questi organizzatori possono presentare un'unica domanda e ottenere un'autorizzazione per tutte le manifestazioni dello stesso tipo previste (*cpv. 4*).

Il *capoverso 5* stabilisce le condizioni alle quali i Cantoni possono revocare l'autorizzazione o emanare ulteriori restrizioni. Ai fini di un'eventuale partecipazione della mano pubblica ai danni subiti dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 11a della legge

COVID-19 assume rilievo solo la *lettera a*: la revoca dell'autorizzazione (o l'imposizione di ulteriori restrizioni essenziali) in caso di peggioramento della situazione epidemiologica. La *lettera b* stabilisce inoltre che anche il fatto che l'organizzatore abbia ricevuto l'autorizzazione a svolgere più manifestazioni dello stesso tipo, ma non si attinga alle prescrizioni può portare alla revoca dell'autorizzazione o a provvedimenti supplementari. Conformemente al principio di proporzionalità, il Cantone deve sempre verificare se, anziché revocare l'autorizzazione, non possa eventualmente autorizzare lo svolgimento della manifestazione con altri provvedimenti. Alla stessa stregua, il principio di correttezza impone di comunicare una revoca o altre restrizioni all'organizzatore tempestivamente, in modo da consentirgli di adottare le disposizioni necessarie riducendo il più possibile l'onere e i costi. Quale regola empirica può valere un termine fino a 48 ore prima dell'inizio della grande manifestazione.

Articolo 17

Il *capoverso 1* stabilisce che alle persone a partire dai 16 anni l'accesso a una grande manifestazione può essere accordato soltanto se presentano un certificato e possono quindi attestare di essere vaccinate, guarite dopo essere state contagiate dal SARS-CoV-2 o risultate negative a un test poco prima della manifestazione. L'impiego di test autodiagnostici non è ammesso poiché sono troppo poco affidabili e non è nemmeno possibile garantire che il test sia stato effettivamente eseguito sulla persona che desidera accedere alla manifestazione. I bambini e i giovani che non hanno ancora compiuto 16 anni non devono soddisfare queste condizioni. In caso di manifestazioni in cui le stesse persone sono presenti durante più di un giorno (p. es. festival di musica sull'arco di più giorni con campeggi destinati ai visitatori; lo stesso vale per gli espositori a fiere che durano più giorni), per coloro che accedono sulla base di un risultato negativo del test il soddisfacimento della condizione di accesso va verificato nuovamente dopo la scadenza della rispettiva durata di validità del risultato del test. Anche i giovani tra i 16 e i 20 anni, che non erano soggetti a restrizioni nell'ambito delle proprie attività sportive e culturali, devono soddisfare le condizioni menzionate per partecipare a una grande manifestazione (p. es. esibizione a un festival dedicato alle nuove band).

Per i luoghi chiusi, i gestori e gli organizzatori devono prevedere che tutte le persone attive sul posto (lavoratori oppure volontari) a contatto con i visitatori possano presentare tutte un certificato oppure portino tutte la mascherina nei luoghi chiusi (cfr. art. 6 cpv. 4). Per le aree esterne, in virtù dell'articolo 25 i datori di lavoro devono di fatto anche garantire che i propri dipendenti possano esibire un certificato, indossare la mascherina o perlomeno mantenere la distanza obbligatoria. Affinché il senso e lo scopo della limitazione dell'accesso (massima protezione possibile di tutte le persone presenti) siano rispettati, l'organizzatore deve assicurarsi che i volontari siano in possesso di un certificato o indossino la mascherina anche nelle aree esterne.

Secondo il *capoverso 2*, nel settore sportivo in determinati casi sono possibili deroghe alle limitazioni dell'accesso di cui al *capoverso 1*. Per alcune manifestazioni all'aperto (p. es. gare lungo un tratto stradale, come le gare ciclistiche), ad esempio, è praticamente impossibile chiedere all'organizzatore di limitare l'accesso in base ai criteri menzionati sull'intero percorso (p. es. persone residenti lungo il percorso; strade pubbliche al di fuori dei punti nevralgici che non possono essere transennate, cfr. sotto). I Cantoni possono quindi autorizzare questi eventi anche se le prescrizioni di cui al *capoverso 1* non sono soddisfatte da tutti gli spettatori al bordo del percorso. Nei punti nevralgici (partenza, arrivo, gran premio della montagna ecc.) deve invece essere garantito il rispetto del *capoverso 1*. Negli spazi accessibili al pubblico lungo i percorsi delle competizioni al di fuori dei punti nevralgici, in cui gli organizzatori non svolgono alcuna

attività, vigono le raccomandazioni generali dell'UFSP in materia di igiene e di comportamento nello spazio pubblico. In questi casi, il comportamento corretto rileva della responsabilità individuale delle persone presenti.

Articolo 18

Per alcune caratteristiche importanti, le grandi fiere aperte al pubblico e quelle specializzate assomigliano ai grandi centri commerciali e di conseguenza non sono soggette al disciplinamento generale delle grandi manifestazioni. Il comportamento dei visitatori delle fiere è paragonabile a quello dei clienti dei centri commerciali: entrano e successivamente non restano fermi in un luogo come spettatori, ma si spostano da un negozio o uno stand all'altro. Per il momento si applicano quindi le stesse prescrizioni come per altre strutture accessibili al pubblico, in particolare l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione (art. 10), che tenga conto delle prescrizioni di cui all'allegato 1. Quest'ultimo stabilisce tra l'altro l'obbligo di regolamentare i flussi di visitatori in modo da poter rispettare il distanziamento tra le persone (n. 1.3.4 dell'allegato 1).

Siccome le fiere presentano però anche alcune caratteristiche delle manifestazioni, in particolare un legame contenutistico e tematico, che esercita un effetto di attrazione su molte persone interessate a tale tema, per le grandi fiere a partire da 1000 persone è previsto un obbligo di autorizzazione (in caso di fiere di più giorni, il numero di visitatori si applica ai singoli giorni). Ciò consente agli organizzatori di beneficiare dello scudo protettivo secondo l'ordinanza COVID-19 eventi pubblici. I presupposti per l'autorizzazione sono identici a quelli per le grandi manifestazioni (cfr. il commento agli art. 16). Per il resto, anche per le fiere si rinuncia a prescrizioni sulla capienza, indipendentemente dal numero di visitatori o dalla limitazione a persone con un certificato. Se la fiera è riservata a persone con un certificato, non sono previste restrizioni, salvo l'obbligo di autorizzazione e quello di elaborare e attuare un piano di protezione; i visitatori possono in particolare rinunciare alla mascherina nei luoghi chiusi.

Articolo 19

Secondo il *capoverso 1*, determinate manifestazioni non sottostanno ad alcuna limitazione del numero di persone, tuttavia vige l'obbligo di un piano di protezione secondo l'articolo 10. Non è consentito limitare l'accesso alle persone con un certificato. Tra queste manifestazioni rientrano le assemblee degli organi legislativi federali, cantonali e comunali (p. es. Landsgemeinden, assemblee comunali, parlamenti cantonali e comunali, riunioni di commissioni), le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico (p. es. della chiesa nazionale) nonché le assemblee necessarie al funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007¹³ sullo Stato ospite (p. es. conferenze internazionali). Non sono considerati assemblee politiche gli eventi dei partiti.

Il *capoverso 2* contiene prescrizioni specifiche per le manifestazioni politiche e della società civile, cui non sono applicabili gli articoli 10 e 11. Per manifestazioni politiche e della società civile si intendono le manifestazioni che servono alla formazione e all'espressione di opinioni politiche e sociali e si svolgono tipicamente nello spazio pubblico. Non vi rientrano ad esempio le riunioni di partiti e movimenti sociali, il deposito di iniziative popolari o referendum facoltativi, le sedute e le sessioni di organi legi-

¹³ RS 192.12

slativi, come le Landsgemeinden o le assemblee comunali, nonché i parlamenti cantonali e comunali; queste attività sono consentite alle condizioni di cui al capoverso 1.

Dal momento che rivestono grande importanza dal punto di vista dei diritti fondamentali e del diritto costituzionale, le manifestazioni politiche sono disciplinate in modo particolare e vengono privilegiate, in quanto non devono adempiere tutti i requisiti richiesti per le altre manifestazioni.

Per le manifestazioni politiche non vige alcuna limitazione del numero di partecipanti e non vi è alcun obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione. Lo svolgimento di manifestazioni sul suolo pubblico sottostà però al diritto cantonale: nell'ambito della valutazione della domanda di autorizzazione, l'autorità cantonale competente può pertanto imporre condizioni destinate anche a proteggere dal contagio, ad esempio in relazione al percorso previsto o all'esigenza di evitare strade strette o piazze troppo piccole.

Gli articoli 10 e 11 non sono applicabili neanche alla raccolta di firme per iniziative politiche o della società civile. Vigono regole analoghe a quelle per le manifestazioni politiche.

Il *capoverso 3* disciplina l'interfaccia tra le grandi manifestazioni e le assemblee di enti politici, le manifestazioni politiche e della società civile nonché la raccolta di firme. Le prescrizioni per le grandi manifestazioni non sono applicabili a questi eventi, anche se sono presenti più di 1000 persone (p. es. a una manifestazione o a una Landsgemeinde). Non è richiesta alcuna autorizzazione ai sensi dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare e non vige né una limitazione dell'accesso per le persone partecipanti né alcun obbligo di risarcimento da parte della mano pubblica in caso di annullamento della manifestazione.

Articolo 20

Visti gli ampi allentamenti nei settori dello sport e della cultura si rinuncia a prevedere regole specifiche per lo svolgimento delle attività da parte di professionisti, bambini e giovani o persone con un certificato: si applicano le stesse regole per tutti.

Per le persone che svolgono attività sportive o culturali all'aperto non sono più previste restrizioni. Per le attività in luoghi chiusi occorre unicamente registrare i dati di contatto (a meno che la struttura in cui si svolge l'attività non limiti l'accesso alle persone con un certificato) e deve essere garantita un'aerazione efficace (*lett. d*). Non vige l'obbligo né di portare la mascherina né di rispettare la distanza obbligatoria (*lett. a*). Non sono previste neanche limitazioni della capienza.

Lettera b: in caso di manifestazioni con attività sportive o culturali, anche agli sportivi o agli artisti si applicano le disposizioni corrispondenti (in particolare per quanto riguarda il numero di persone ammesse e le limitazioni della capienza alle manifestazioni che non limitano l'accesso alle persone con un certificato o l'obbligo di autorizzazione per le grandi manifestazioni).

Lettera c: come tutte le strutture pubbliche, anche quelle sportive devono elaborare e attuare un piano di protezione (art. 10). Devono elaborare e attuare un piano di protezione anche le persone che svolgono un'attività sportiva o culturale in gruppi di più di cinque persone. I gestori degli impianti devono anche assicurare la sorveglianza e il controllo del rispetto dei piani di protezione. Alle persone che svolgono l'attività in un rapporto d'impiego si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 25.

Articolo 21

Per le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù svolte con bambini e giovani nati nel 2001 o dopo vige unicamente l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 10. Il piano di protezione definisce le attività ammesse e disciplina tra l'altro l'obbligo della mascherina secondo l'articolo 6 nonché le prescrizioni in materia di igiene e di distanziamento.

Articolo 22

L'obbligo di proporzionalità impone di consentire alle autorità di esecuzione di esaminare i singoli casi per determinate situazioni. L'autorità cantonale competente può pertanto autorizzare deroghe ai divieti o agli obblighi di cui agli articoli 10 capoversi 2–4 e 20 se lo impongono interessi pubblici preponderanti (*lett. a*). Di norma, il requisito dell'interesse pubblico preponderante escluderà la possibilità di organizzare manifestazioni private con agevolazioni. Considerando da un lato gli allentamenti e le possibilità di svolgimento già vigenti in virtù della presente ordinanza e dall'altro la responsabilità dei Cantoni per quanto riguarda la fattibilità ad esempio del tracciamento dei contatti è presumibile che il numero di autorizzazioni derogatorie sarà contenuto. Le disposizioni concernenti le grandi manifestazioni contengono in parte prescrizioni sull'entità dello scostamento dalle prescrizioni del diritto federale consentito alle autorità cantonali per il rilascio delle autorizzazioni (p. es. art. 17 cpv. 2). Non devono essere possibili ulteriori agevolazioni, per cui nella presente disposizione gli articoli concernenti le manifestazioni e le grandi fiere specializzate e aperte al pubblico sono esclusi dalle disposizioni che ammettono deroghe cantonali.

La *lettera b* precisa, come ulteriore condizione, che la situazione epidemiologica nel Cantone deve consentire un'agevolazione.

Gli organizzatori o i gestori devono inoltre presentare un piano di protezione che comprenda i provvedimenti specifici per prevenire i contagi e interrompere le catene di trasmissione (*lett. c*). Tra questi rientra ad esempio l'obbligo di tenere conto degli spazi disponibili: per quanto possibile occorre utilizzare locali più grandi per offrire più spazio ai presenti. Anche l'allestimento di percorsi adeguati per i flussi di persone può limitare il rischio di trasmissione. Infine occorre tenere conto delle attività dei presenti (contatti stretti, rispetto della distanza prescritta in un'attività concreta).

Articolo 23

Se i Cantoni hanno in ogni caso la facoltà di ordinare in singoli casi provvedimenti di polizia sanitaria rivolti alla collettività (p. es. la chiusura di una scuola, di un albergo o di un'altra struttura), in linea con la loro responsabilità nella situazione particolare i Cantoni devono anche poter ordinare provvedimenti conformemente all'articolo 40 LEp, che vadano oltre singole strutture e manifestazioni, ma pur sempre limitati a livello regionale o locale. Può trattarsi di prescrizioni sull'esercizio di strutture oppure del divieto o di una limitazione di accedere o uscire da determinati edifici o territori o di svolgere determinate attività, ma anche dell'imposizione di regole di comportamento nei confronti della popolazione o di privati. Per valutarne l'idoneità occorre inoltre tener conto della mobilità della popolazione, dell'interconnessione delle attività economiche, delle ripercussioni sulle regioni ed eventualmente sui Cantoni limitrofi e della situazione dell'approvvigionamento. Il capoverso 1 definisce le condizioni alle quali è richiesto un intervento dei Cantoni, ossia le circostanze in cui devono essere adottati provvedimenti supplementari cantonali in aggiunta a quelli di base della Confederazione

previsti dalla presente ordinanza. È determinante anzitutto la situazione epidemiologica sul territorio cantonale, valutata in base agli indicatori nel frattempo riconosciuti (p. es. focolai locali e regionali o correlazioni intercantonali; un altro aspetto importante è quello del livello attuale di casi e valori o le dinamiche osservate o previste nell'andamento dell'epidemia).

Il riferimento al *capoverso 2* specifica con valore dichiarativo che l'esercizio di diritti fondamentali di importanza cruciale deve essere garantito anche nel contesto della lotta alla pandemia.

Articolo 24

Questo articolo fornisce ai servizi cantonali, per principio responsabili dell'esecuzione (cfr. art. 2), le competenze necessarie per poter controllare il rispetto dei provvedimenti di cui agli articoli 10–21. Il *capoverso 1* stabilisce che i gestori e gli organizzatori devono presentare, su richiesta, il loro piano di protezione all'autorità competente (*lett. a*) e concedere alle autorità l'accesso alle strutture e alle manifestazioni (*lett. b*).

Capoverso 2: data l'importanza del rispetto dei piani di protezione nella lotta all'epidemia, questa disposizione prescrive espressamente alle competenti autorità cantonali di controllarlo regolarmente (cfr. anche la pertinente direttiva dell'UFSP di dicembre 2020). I Cantoni sono tenuti a eseguire controlli specifici in queste strutture e a dedicare particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni nella prassi. Eventuali carenze riscontrate devono essere risolte in modo rapido e duraturo dai gestori responsabili. In caso contrario, i Cantoni dovranno introdurre ulteriori provvedimenti più incisivi rispettando il principio di proporzionalità.

Considerando il principio di proporzionalità, il *capoverso 3* stabilisce che, se non è disponibile o non è attuato un piano di protezione adeguato, le autorità competenti devono prendere opportuni provvedimenti. Possono ad esempio pronunciare un'ingiunzione o un ammonimento o fissare un termine entro il quale regolarizzare la situazione. Quale misura estrema possono però anche ordinare la chiusura immediata della struttura. Se si tratta di aziende e strutture che devono attuare la protezione della salute ai sensi dell'articolo 6 della legge sul lavoro, la competenza per i controlli e un'eventuale chiusura spetta agli ispettorati del lavoro cantonali. Per tutte le altre strutture le competenze devono essere stabilite dai Cantoni (polizia del commercio, ufficio del medico cantonale ecc.). Non è richiesto che il piano di protezione sia previamente sottoposto all'UFSP o all'autorità cantonale competente.

2.5 Provvedimenti di protezione dei lavoratori (sezione 5)

Articolo 25

Secondo il *capoverso 1*, il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento.

Secondo il *capoverso 2*, i datori di lavoro devono prendere ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la possibilità del telelavoro (cfr. raccomandazione dell'UFSP¹⁴), la separazione fisica, squadre separate, aerazione regolare (5–10 minuti ogni ora) o l'uso di mascherine nelle situazioni a rischio. Queste prescrizioni concretizzano l'obbligo del datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti necessari

¹⁴ www.ufsp.admin.ch > Coronavirus > Così ci proteggiamo

e adeguati a tutela della salute dei lavoratori (art. 6 della legge del 13 marzo 1964¹⁵ sul lavoro, LL).

Il principio STOP comprende i seguenti punti:

- sostituzione: le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono sostituite da altre mansioni, ad esempio ordinando il telelavoro;
- misure tecniche e organizzative: grazie ad appositi accorgimenti, le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono svolte in una forma diversa (p. es. contatti solo per via elettronica, mai diretti, con i clienti) oppure sono adottati provvedimenti di protezione (disinfettanti, uso della mascherina nelle situazioni a rischio [cfr. promemoria della SECO sulla protezione della salute¹⁶] ecc.);
- misure di protezione individuale: misure di questo tipo possono essere adottate in particolare nelle strutture del sistema sanitario, i cui dipendenti sono avvezzi all'uso di dispositivi di protezione individuale.

Siccome non serve a proteggere i lavoratori, la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 11 non può essere annoverata tra i provvedimenti consentiti in ambito lavorativo. È invece consentito – conformemente al principio STOP – formare squadre fisse separate. Il ricorso mirato a questo provvedimento in situazione idonee porta a un risultato paragonabile a quello dell'articolo 11.

Il *capoverso* 3 stabilisce che, per proteggere i lavoratori particolarmente a rischio, si applica inoltre l'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19.

Articolo 26

Questo articolo attribuisce alle autorità esecutive competenti (secondo il *cpv.* 1 le autorità di esecuzione della LL e della legge federale del 20 marzo 1981¹⁷ sull'assicurazione contro gli infortuni) le competenze necessarie per poter verificare il rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 10. Le autorità possono effettuare controlli in ogni momento (*cpv.* 2) e i datori di lavoro devono garantire loro l'accesso ai locali e ai luoghi (*cpv.* 3).

2.6 Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria (sezione 6)

Articolo 27

Nell'ordinanza deve essere introdotto anche un obbligo di notifica nel settore dell'assistenza sanitaria. I Cantoni devono essere segnatamente tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato il numero totale e l'occupazione dei posti letto, in particolare dei posti letto ospedalieri destinati alla COVID-19, nonché dei posti letto ospedalieri di cure intense. Va notificato anche il numero dei degenti malati di COVID-19. Con questa disposizione si intende unificare e precisare il flusso di informazioni dai Cantoni alla Confederazione. Queste informazioni sono di importanza centrale per la valutazione della situazione, nonché per l'attuazione dei provvedimenti.

¹⁵ RS 822.11

¹⁶ <https://www.seco.admin.ch> > Lavoro > Protezione della salute sul lavoro

¹⁷ RS 832.20

2.7 Disposizioni penali (sezione 7)

Le infrazioni contro provvedimenti presi nei confronti della popolazione (ai sensi dell'art. 40 LEp) sono punibili penalmente in quanto reati di contravvenzione già secondo l'articolo 83 capoverso 1 lettera j LEp. Nella sua formulazione questa disposizione fa tuttavia riferimento solo a provvedimenti dei Cantoni, sebbene dall'articolo 6 capoverso 3 LEp (situazione particolare) risulti che la Confederazione ha la competenza di ordinare simili provvedimenti. Sulla base delle spiegazioni in merito riportate nel messaggio¹⁸, si deve presumere che tale disposizione renda punibili penalmente anche le violazioni dei provvedimenti ordinati dalla Confederazione nell'ambito della situazione particolare (cfr. in merito l'ordinanza COVID-19 situazione particolare). Contro tale assunzione si può addurre che, per motivi di chiarezza del diritto, sarebbe auspicabile una regolamentazione esplicita dei reati a livello di ordinanza. Appare pertanto sensato fornire un chiarimento nell'ordinanza, anche qualora dall'interpretazione risulti che anche le infrazioni dei provvedimenti ordinati dalla Confederazione sono punibili secondo l'articolo 83 capoverso 1 lettera j in combinato disposto con gli articoli 40 e 6 LEp. La regolamentazione esplicita tiene infatti conto anche del principio secondo cui i reati devono essere formulati in modo chiaro ai sensi dell'articolo 1 del Codice penale¹⁹ (CP).

- *lett. a:* le violazioni di obblighi da parte di gestori di strutture accessibili al pubblico nonché di organizzatori di manifestazioni nonché l'elaborazione o l'attuazione insufficiente o carente di piani di protezione (cfr. art. 10 cpv. 1–3) e le violazioni di altre prescrizioni (art. 12, 13 cpv. 1, 14 cpv. 1 e 2, 15 cpv. 1, 17 cpv. 1 nonché 20) sono punibili, anche se commesse per negligenza;
- *lett. b:* l'esperienza acquisita nella raccolta di dati di contatto rilevati come parte integrante di piani di protezione secondo l'articolo 11 mostra che tali dati sono talvolta utilizzati per scopi diversi da quelli previsti. Poiché un tale utilizzo inopportuno non rientra in nessuna disposizione penale del codice penale e spesso nemmeno in quelle della legge sulla protezione dei dati²⁰, appare opportuno introdurre una norma penale specifica. La violazione di questa norma penale può essere compiuta intenzionalmente o per negligenza;
- *lett. c:* lo svolgimento di una manifestazione con più persone del consentito è punibile;
- *lett. d:* lo svolgimento intenzionale di una grande manifestazione di cui all'articolo 16 capoverso 1 oppure di una grande fiera specialistica o una grande fiera aperta al pubblico di cui all'articolo 18 lettera a senza essere in possesso dell'autorizzazione necessaria o in deroga al piano di protezione autorizzato è punibile;
- *lett. e:* con questa norma si precisa che è punibile non indossare la mascherina facciale in settori chiusi di mezzi pubblici (art. 5) e delle aree di attesa, nei settori di accesso nonché nei luoghi chiusi di strutture ed esercizi accessibili al pubblico (art. 6 cpv. 1) o alle manifestazioni, a meno che non viga una deroga secondo l'articolo 5 capoverso 1 o l'articolo 6 capoversi 2 o 4. Con l'aggiunta di questo reato nell'allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari, l'importo massimo ammesso di una multa (10 000 franchi; art. 106 cpv. 1 CP) è di fatto ridotto all'importo

¹⁸ FF 2011 335

¹⁹ RS 311.0

²⁰ RS 235.1

della multa di 100 franchi (pos. 16002) ivi previsto. Per contro, vengono rese punibili con multa anche le violazioni dell'obbligo di indossare la mascherina compiute per negligenza;

- *lett. f*: le violazioni dell'obbligo di stare seduti commesse da ospiti di ristoranti e bar devono poter essere sanzionate, per quanto appaia adeguata la punibilità dei soli atti intenzionali per ragioni di praticabilità. In ragione della specifica sorveglianza sull'esecuzione vigente sul lavoro, le violazioni dell'obbligo di stare seduti nelle mense aziendali (cfr. art. 12 cpv. 3 lett. a) non prevedono specificamente delle pene. Eventuali infrazioni dei gestori contro le prescrizioni relative nel settore della ristorazione sono incluse nell'articolo 13 lettera a;

Singole infrazioni possono essere punite con una multa disciplinare; Le relative prescrizioni figurano ai numeri 16001–16003 dell'allegato 2 dell'ordinanza concernente le multe disciplinari²¹ (OMD).

2.8 Aggiornamento degli allegati (sezione 8)

Articolo 29

Negli allegati 1 e 2 sono stabilite precisazioni per piani e misure di protezione. Secondo la presente disposizione, l'aggiornamento di questi allegati spetta al DFI. Per l'allegato 1 (piani di protezione) l'aggiornamento avviene come finora d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (cfr. l'art. 13a cpv. 3 vigente finora), per l'allegato 2 (vaccini che consentono l'accesso alle manifestazioni) dopo aver sentito la CFV.

2.9 Allegati

Allegato 1

Il numero 1 disciplina le prescrizioni concernenti i piani di protezione per le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni per le quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni non è limitato alle persone con un certificato.

Numero 1

Numero 1.1.1

Quale principio, l'allegato stabilisce dapprima che quando non è rispettata una distanza di 1,5 metri per oltre 15 minuti aumenta il rischio di contagio (cfr. n. 1.3.1 e 1.4.1). Come tutti i principi, anche questo ha le sue eccezioni e si applica pertanto solo alle situazioni non può essere presa nessun'altra misura di protezione (in particolare la mascherina facciale o una barriera). Inoltre il rischio di contagio non è sempre lo stesso: negli ambienti chiusi, ad esempio, a parità di distanza e di durata è superiore che all'aria aperta e nei locali scarsamente arieggiati è superiore che in quelli ben arieggiati. Questo principio va tuttavia ribadito quale punto di partenza per tutte le prescrizioni relative ai piani di protezione che seguono.

Numero 1.1.2

²¹ RS 314.11

Il piano di protezione rappresenta lo strumento fondamentale per combattere il coronavirus nelle strutture e alle manifestazioni accessibili al pubblico. È pertanto cruciale che i gestori e gli organizzatori si attengano a quanto segue:

- la scelta dei provvedimenti da applicare tra quelli prescritti dalla presente ordinanza deve sempre essere operata in modo da garantire una protezione efficace delle persone presenti nella singola struttura e alla singola manifestazione; occorre pertanto privilegiare il rispetto della norma sul distanziamento e l'attuazione di misure di protezione (mascherine facciali, limitazione delle entrate), salvo motivi contrari;
- la scelta deve tener conto dell'attuabilità dei provvedimenti nella struttura o nella manifestazione concreta;
- la protezione da garantire si estende sia al pubblico (ospiti, visitatori e partecipanti) sia alle persone che lavorano nella struttura (segnatamente lavoratori);
- occorre prevedere provvedimenti adeguati per i singoli settori o gruppi di persone: anche in caso di registrazione dei dati di contatto occorre ad esempio provvedere, conformemente al principio di precauzione, a mantenere piccoli o a circoscrivere il più possibile i gruppi di persone a stretto contatto e a escludere un rimescolamento, attuando le norme sul distanziamento nei corridoi e nei servizi igienici.

L'organizzatore è tenuto a definire il perimetro o lo spazio della manifestazione nel piano di protezione. Questo comprende, da un lato, tutti i settori sottoposti a limitazioni d'accesso.

La responsabilità per la concezione e l'attuazione del piano di protezione spetta al gestore o all'organizzatore.

Numero 1.1.3

L'indicazione dei motivi (tipo di attività, circostanze locali) deve consentire di giustificare la registrazione dei dati di contatto in modo plausibile per le autorità esecutive cantonali. Di norma non sono necessarie indicazioni economiche o considerazioni dettagliate sui costi.

Numero 1.1.4

L'informazione mirata del pubblico è una condizione essenziale per poter garantire l'attuazione dei provvedimenti. Le modalità d'informazione sono decise dal gestore o dall'organizzatore. In ogni caso è utile sfruttare il materiale informativo messo a disposizione dall'UFSP.

2 Igiene

Le misure d'igiene menzionate, segnatamente la predisposizione di possibilità per lavarsi le mani, la periodicità della pulizia delle superfici di contatto ecc., devono essere adattate alle caratteristiche concrete della struttura o della manifestazione.

3 Distanziamento

Numeri 1.3.1 e 1.3.3

La distanza minima da rispettare è di 1,5 metri (n. 1.3.1). Si tratta della «distanza obbligatoria» ai sensi della presente ordinanza e dell'allegato e quindi in particolare anche della distanza che deve essere rispettata tra i singoli gruppi di ospiti nel settore della ristorazione (mense aziendali, ristoranti di alberghi) (cfr. n. 1.3.3).

Numero 1.3.2

Secondo il numero 1.3.2, nei settori dei posti a sedere delle strutture e alle manifestazioni (come chiese, cinema, teatri, attività presenziali negli istituti di formazione) è prevista un'agevolazione: vista la disposizione delle file di posti spesso già stabilita e in parte fissa, nei limiti del possibile i posti devono essere disposti od occupati nell'ambito delle limitazioni della capienza in modo da lasciare almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra i posti a sedere. Con tutta probabilità non sarà garantita la distanza obbligatoria di 1,5 metri (secondo il n. 1.3.1), deroga accettata per motivi di praticabilità. Per distanza equivalente s'intende la distanza creata nella struttura dalla rinuncia a un normale posto o a una sedia in una fila di sedie. Non è soggetta a questa prescrizione l'occupazione da parte di famiglie o altre persone per le quali il rispetto della distanza obbligatoria non è opportuno (cfr. n. 1.3.5).

Numero 1.3.4

Nei settori in cui le persone si spostano o transitano (settori destinati ai clienti nei negozi, mercati all'aperto, servizi igienici), bisogna consentire alle persone di rispettare la distanza obbligatoria mediante misure adeguate (come demarcazioni, nastri) per esempio in corrispondenza delle casse, degli sportelli d'informazione ecc.

Numero 1.3.5

Sono eccettuati dalle prescrizioni i gruppi di persone per i quali il rispetto della distanza non è opportuno, segnatamente i bambini piccoli e in età scolastica, le famiglie, le coppie o le persone che vivono nella stessa economia domestica.

4 Registrazione dei dati di contatto

Numero 1.4.1

Scopo della durata minima è evitare di dover registrare i dati di contatto in caso di avvicinamento solo molto breve o puntuale (p. es. tra gli scaffali nei negozi, in caso d'incrocio nei corridoi).

Numero 1.4.2

L'obbligo d'informazione è una condizione essenziale da vari punti di vista:

- dal punto di vista sanitario: le persone devono essere informate dell'esistenza di un rischio di contagio accresciuto per chi visita la struttura o partecipa alla manifestazione; con la loro visita o partecipazione sono quindi disposte ad accettare tale rischio;

- in relazione alle possibili conseguenze: se dovesse verificarsi un caso d'infezione nella struttura o in occasione della manifestazione, l'autorità cantonale competente dovrà valutare se ordinare una quarantena con le enormi limitazioni che ne conseguono;
- sul piano della protezione dei dati: le persone devono essere informate della registrazione e – in caso d'infezione – dell'ulteriore trattamento dei loro dati personali; senza la registrazione dei dati non è consentita la visita o la partecipazione.

Numero 1.4.3

I dati di contatto non devono essere registrati separatamente, se sono ottenibili attraverso raccolte di dati già esistenti, ad esempio i registri dei membri di un'associazione o di un club oppure gli elenchi degli indirizzi degli istituti di formazione o ancora i sistemi di prenotazione. Altrimenti occorre utilizzare formulari di contatto. Per quanto riguarda i dati già esistenti occorre assicurarsi che contengano effettivamente tutte le indicazioni richieste.

Numeri 1.4.4, 1.4.5 e 1.4.6

La scelta dei dati di contatto da registrare mira a (*n. 1.4.4*):

- consentire la presa di contatto da parte della autorità cantonali in caso d'infezione: cognome, nome, domicilio e numero di telefono. L'indicazione dell'indirizzo non è obbligatoria, mentre quella del domicilio lo è al fine di stabilire il Cantone incaricato di contattare la persona;
- circoscrivere le persone da contattare: il numero di posto o di tavolo nei settori con posti a sedere.

Le prime esperienze hanno mostrato che i dati di contatto forniti talvolta non erano corretti e pertanto non utilizzabili dai Cantoni per un tracciamento dei contatti rapido ed efficace. L'importanza della correttezza dei dati di contatto è centrale per le manifestazioni e le strutture in cui vengono rilevati dati di contatto. Come già prescritto in alcuni Cantoni, i gerenti o gli organizzatori devono garantire con provvedimenti adeguati che i dati di contatto forniti siano corretti (*n. 1.4.5*).

Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono nelle strutture della ristorazione è sufficiente registrare i dati di una sola persona (*n. 1.4.6*).

Numero 1.4.7

Il gestore o l'organizzatore è responsabile di garantire la riservatezza dei dati di contatto registrati. Il fatto ad esempio di esporre all'ingresso un elenco nel quale gli ospiti si registrano e che al tempo stesso è visibile a tutti gli ospiti non soddisfa questo requisito. Occorre inoltre garantire la sicurezza dei dati, segnatamente nell'ambito della loro conservazione, ad esempio conservandoli in un luogo chiuso o adottando misure informatiche adeguate.

Numero 2

Il numero 2 disciplina le prescrizioni concernenti i piani di protezione per le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni per le quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato. Contiene prescrizioni dettagliate,

che devono essere attuate nel piano di protezione, ad esempio indicazioni sull'esecuzione dei controlli all'ingresso, le misure di igiene, l'informazione delle persone presenti sulle misure in vigore o l'istruzione COVID-19 del personale. Il piano di protezione deve documentare anche un eventuale obbligo della mascherina per i lavoratori e per le altre persone che lavorano per la manifestazione a contatto con i visitatori.

Allegato 2

L'allegato 2 stabilisce il periodo durante il quale le persone sono esentate dall'obbligo della mascherina e dalla quarantena dei contatti come pure i vaccini che danno diritto di accesso. La durata è di 12 mesi a partire dalla vaccinazione completa e quindi in Svizzera dalla seconda dose (per il vaccino di Janssen la durata è di 12 mesi a partire dal 22° giorno dopo la vaccinazione) (n. 1.2) e, per le persone guarite, di sei mesi a partire dall'undicesimo giorno dopo la conferma del contagio, ossia dopo un risultato positivo di un test di cui all'articolo 6b lettera c numero 2 (n. 2). È richiesta una vaccinazione con un vaccino omologato in Svizzera secondo le raccomandazioni dell'UFSP, approvato dall'EMA o omologato secondo la «Lista per l'uso di emergenza dell'OMS» secondo le raccomandazioni vaccinali dello Stato in cui è effettuata la vaccinazione (n. 1.1). Lo Stato in cui è effettuata la vaccinazione con uno dei vaccini omologati in Svizzera o approvati dall'EMA è irrilevante. Per i vaccini per cui è ammessa la vaccinazione con un'unica dose fanno stato i periodi di attesa approvati. Questi termini sono calcolati automaticamente al momento dell'attivazione del certificato. Le persone che sono guarite e hanno ricevuto una prima dose di vaccino entro sei mesi sono considerate completamente vaccinate; i 12 mesi decorrono a partire dalla somministrazione della dose di vaccino e non dalla guarigione.

La competenza di aggiornare l'allegato 2 alle conoscenze scientifiche attuali è attribuita al DFI, che deve consultare la CFV (cfr. art. 29).

Allegato 3 Modifica di altri atti normativi

Numero 1: modifica dell'ordinanza del 16 gennaio 2019²² concernente le multe disciplinari (cfr. commento al capitolo 2.6 Disposizioni penali).

Numero 2: modifica dell'ordinanza COVID-19 eventi pubblici del 26 maggio 2021²³

L'ordinanza COVID-19 eventi pubblici rimanda in vari articoli a disposizioni della presente ordinanza concernenti le grandi manifestazioni. Le modifiche si limitano all'aggiornamento o alla rettifica di tali rimandi.

Numero 3: la durata di validità dei certificati di vaccinazione è estesa a 12 mesi e quella dei certificati di test a 48 ore anche nell'ordinanza sui certificati COVID-19.

²² RS 314.11

²³ RS 818.101.28